

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum International Life DAC



Prodotto Mediolanum Alternative Funds
Contratto *Unit-linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 1° gennaio 2019. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato costituisce l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum International Life DAC è una compagnia assicurativa di diritto irlandese, controllata da Banca Mediolanum S.p.A. e appartenente al Gruppo Mediolanum, con sede legale in Irlanda in Shelbourne Buildings, 2, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublino. La Compagnia è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione da quest'ultima detenuto con il numero 255456. La Compagnia è inoltre iscritta con il n. I.00041 nell'elenco delle imprese di assicurazione comunitarie abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento, tenuto da IVASS, e opera in Italia attraverso la propria sede secondaria in via F. Sforza, Basiglio, Milano 3 (MI), tel. +390290491, sito internet www.mediolanuminternationallife.it, e-mail info@mediolanum.it, PEC rappresentanzamill@pec.mediolanum.it.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma ammessi dalla normativa irlandese cui la Compagnia è sottoposta.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di Euro 79.873.371, di cui la parte relativa al capitale sociale è di Euro 1.394.750 e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di Euro 78.478.621 .
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet della Compagnia <https://www.mediolanuminternationallife.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>. Il requisito patrimoniale di solvibilità della Compagnia è pari a Euro 89.860.000 , il requisito patrimoniale minimo è pari a Euro 89.860.000, i fondi propri ammissibili alla relativa copertura sono pari a Euro 171.824.000 e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari a 191%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Mediolanum Alternative Funds (di seguito anche il "**Prodotto**" o il "**Contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo Unit Linked a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, perseguito attraverso l'investimento in uno o più Fondi Interni costituiti da Mediolanum International Life DAC, offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato.

Mediolanum Alternative Funds prevede le seguenti prestazioni, indicate anche nell'ambito del relativo KID:

(a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione

Il premio versato dal cliente nel Contratto, al netto dei Costi di Caricamento applicabili, può essere investito – a scelta dell'Investitore-Contraente – in quote di uno o più dei seguenti Fondi Interni della Compagnia: Alternative Fund 1, Alternative Fund 2, Alternative Fund 3 (i "**Fondi Interni**"). Nel corso del contratto, laddove l'Investitore-Contraente detenga il prodotto per un determinato periodo di tempo variabile in funzione del tipo di piano sottoscritto, il prodotto prevede un "Bonus Ricorrente" e, in caso di sottoscrizione del Piano dei Premi Programmati, anche un "Bonus di Fedeltà", sotto forma di maggiorazione del capitale investito.

(b) prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, il Contratto prevede il riconoscimento ai Beneficiari designati dall'Investitore-Contraente o agli aventi diritto, di un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione.

In particolare:

- (i) se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età non superiore ai 75 anni il capitale liquidabile sarà pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati e il Controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto;
- (ii) se alla data di sottoscrizione l'assicurato ha un'età superiore ai 75 anni il capitale liquidabile sarà pari al 101% del Controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto.

Il Controvalore sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi Interni al secondo giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione, da parte di Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – della denuncia di sinistro, completa di tutta la documentazione richiesta.

L'Investitore-Contraente, in ogni caso, ha la possibilità:

- di riscattare parzialmente o totalmente le quote collegate al Suo contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento. In presenza di Riscatti parziali, il valore del cumulo dei premi lordi versati sarà ridotto, ai fini della determinazione della prestazione dovuta dalla Compagnia in caso di morte dell'Assicurato, in proporzione al valore di ciascun importo riscattato rispetto al Controvalore complessivo al momento del Riscatto.
- di effettuare Versamenti Aggiuntivi a valere sul contratto.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Switch

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione tra i Fondi del capitale maturato, anche in sede di versamento dei premi successivi al primo. La modifica delle modalità di investimento può essere richiesta in ogni momento a condizione che comporti la movimentazione di un importo pari ad almeno Euro 1.000. L'Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere il disinvestimento delle quote del Fondo e il contestuale investimento in quote dei Fondi Interni.

Le richieste di conversione devono essere inviate a Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo, oppure tramite modulo predisposto dalla stessa.

Dichiarazione di intenti (L.O.I)

Nella sola forma di versamento a Premio Unico, l'Investitore-Contraente che preveda di versare ulteriori premi entro il periodo prestabilito pari a 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, può comunicare la propria Dichiarazione di Intenzione (di seguito "L.O.I.") in tal senso, precisando l'importo complessivo che intenderà versare (di seguito "Importo Complessivo Programmato") senza però assumere al riguardo alcun impegno contrattuale. In presenza della suddetta L.O.I., nel corso dei primi 24 mesi la Compagnia applicherà ad ogni singolo premio versato la minore aliquota prevista per l'Importo Complessivo Programmato; di conseguenza sarà acquistato, un numero di quote superiore a quello che sarebbe stato acquistato applicando l'aliquota commissionale prevista per il singolo premio versato.



I Regolamenti di gestione dei Fondi Interni al prodotto sono disponibili sul sito internet della Compagnia: www.mediolanuminternationalife.it




Che cosa NON è assicurato?


Rischi esclusi

Sono escluse tutte le coperture relative al ramo danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto si qualifica come contratto a vita intera.


 Ci sono limiti di copertura?	
<p>L'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.</p> <p>Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.</p>	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa	
Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia: in caso di evento morte o di riscatto parziale/totale devono essere preventivamente consegnati a Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano– tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da produrre si articola diversamente in funzione dell'evento cui si ricollega la denuncia.</p> <p>Per il caso di decesso dell'Assicurato sono presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte dell'Assicurato; - documenti necessari ad identificare gli aventi diritto. <p>Per il caso di riscatto totale o parziale del contratto sono presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente con specifica delle modalità di pagamento; - consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario. .
	<p>Prescrizione: si evidenzia che i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dalla data di verifica dell'evento dedotto nel contratto di assicurazione (e.g. decesso dell'assicurato). Decorso tale termine senza che sia stata presentata una richiesta di liquidazione, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
	<p>Erogazione della prestazione: la Compagnia eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui alla disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007.</p> <p>Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, la Compagnia riconoscerà agli aventi diritto gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non è richiesta all'Investitore-Contraente alcuna dichiarazione specifica rispetto al rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato, infatti, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione eventualmente occorsi.</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>In sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Investitore-Contraente può scegliere in quale forma versare il premio tra "Piano con Premio Unico" e "Piano dei Premi Programmati", secondo quanto di seguito descritto. La scelta, una volta effettuata, non è più modificabile da parte dell'Investitore-Contraente.</p> <p><u>Piano con Premio Unico</u> In caso di scelta del Piano con Premio Unico, l'Investitore-Contraente versa un premio il cui importo iniziale deve essere pari ad almeno Euro 10.000. È inoltre prevista la possibilità di versare Premi Aggiuntivi il cui importo deve essere almeno pari a Euro 5.000.</p> <p><u>Piano di Premi Programmati</u> In caso di scelta del Piano di Premi Programmati l'Investitore-Contraente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scegliere l'entità del Premio Unitario (con un minimo di € 200); - versare il Premio Iniziale, pari ad almeno 12 Premi Unitari;


	<ul style="list-style-type: none"> - definire l'entità dei Premi Successivi Programmati (con un minimo di Euro 100), che possono essere multipli, sottomultipli o pari al Premio Unitario, e la loro frequenza, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale - fissare la "dimensione" del Piano intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 120, 156 e 192; <p>È facoltà dell'Investitore-Contraente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima del completamento del Piano, versare Premi Aggiuntivi non previsti dallo stesso (con un importo minimo unitario di Euro 5.000). - modificare l'entità del singolo premio o la frequenza dei premi; - sospendere e riprendere il Piano dei Premi Programmati. L'Investitore-Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali modifiche a mezzo raccomandata o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto almeno 90 giorni prima della data del premio che vuole variare. <p>Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della polizza l'importo del Premio Unitario fissato dall'Investitore-Contraente viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT), aumentato di tre punti percentuali. L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Premio Unitario così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva. Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il Premio non subirà alcuna variazione. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente intenda revocare tale rivalutazione o riattivarla dovrà inviare apposita richiesta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa.</p> <p>Il Premio Unico può essere versato tramite: (i) Assegno Bancario intestato alla Compagnia; (ii) Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum.</p> <p>I Premi Aggiuntivi possono essere versati tramite: (i) Assegno Bancario, (ii) Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum; per versare i Premi Programmati sono ammesse le seguenti modalità: disposizione permanente di addebito SDD finanziario su conto corrente bancario o, qualora l'Investitore-Contraente sia sottoscrittore delle quote di un Fondo Comune di Investimento gestito da una Società di Gestione del Gruppo Bancario Mediolanum, mediante rimborso programmato di quote di tale Fondo Comune.</p> <p>I premi sui contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stipulate nel territorio italiano.</p>
Rimborso	L'Investitore-Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso. Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato dopo 7 giorni dalla sottoscrizione, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà pari al valore delle quote dei Fondi Interni al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla notifica del recesso.
Sconti	<p>Il contratto prevede le tipologie di sconti di seguito descritte.</p> <p>I costi di sottoscrizione non sono applicate alle sottoscrizioni effettuate da: (a) dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; (b) dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; (c) dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto di sindacato della controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.</p> <p>In ogni caso, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni e le spese di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La copertura assicurativa decorre a partire dalle ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio (Data di riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.</p> <p>Il Contratto ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento del decesso dell'Assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> - all'atto della richiesta del Riscatto Totale da parte dell'Investitore-Contraente; - in caso di azzeramento del numero di quote attribuite al Contratto anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali (in tale ultima ipotesi, se il controvalore delle quote attribuite al contratto risulta pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzatamente il Contratto).
Sospensione	Non è prevista per il cliente la facoltà di sospendere le coperture previste dal contratto. Nel solo caso di sottoscrizione del contratto mediante un Premio di Piani Programmati, peraltro, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di sospendere e riprendere il pagamento dei premi previsti dal Piano.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta. Conseguentemente, non è prevista per l'Investitore-Contraente la possibilità di revocare la proposta.
Recesso	<p>Ai sensi dall'art. 177 del Decreto Legislativo n. 209/2005, l'Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (vale a dire dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), e in tale caso deve darne comunicazione scritta a Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – mediante lettera raccomandata.</p> <p>Qualora il diritto di recesso sia esercitato per iscritto al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l'efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia, non oltre 30 giorni dal momento di ricezione della comunicazione di recesso, restituirà il Premio Versato senza spese né corrispettivo. Qualora l'Investitore-Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà il Controvalore delle quote dei Fondi Interni collegate al Contratto al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla notifica del recesso.</p>
Risoluzione	Non è prevista la facoltà per il contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui il valore delle quote collegate al prodotto si azzeri.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? - SI □ NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>L'Investitore-Contraente ha la facoltà, in ogni momento, sia di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto sia di chiedere Riscatti Parziali. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che l'Investitore-Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano. L'importo del riscatto parziale deve essere di almeno 1.000 € e può essere richiesto solo a condizione che il Controvalore complessivo delle quote residue sia almeno pari a 3.000 €. Il valore di riscatto dei Fondi Interni Alternate Fund 1, Alternate Fund 2 and Alternate Fund 3 è calcolato in base al valore delle quote del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della relativa documentazione completa.</p> <p>L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di pagamento. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di pagamento.</p> <p>Poiché il valore delle quote dei Fondi collegati al contratto dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.</p>
Richiesta di informazioni	L'Investitore-Contraente ha la possibilità di ottenere in qualsiasi momento informazioni sul valore di riscatto del contratto contattando la Compagnia presso la relativa sede secondaria in via F. Sforza, Basiglio, Milano 3 (MI), ovvero inviando una e-mail all'indirizzo info@mediolanum.it o chiamando il Numero Verde 800.107.107.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Le caratteristiche dell'investitore cui è rivolto il presente prodotto possono variare in funzione dei Fondi Interni tra i quali è ripartito l'investimento del Premio Versato. In generale, il prodotto è rivolto a un investitore al dettaglio di età inferiore a 80 anni con un obiettivo di apprezzamento del capitale da conseguire attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato, che ricerchi benefici ulteriori legati ad un'assicurazione sulla vita che riconosca ai beneficiari un capitale in caso di decesso dell'Assicurato. Il prodotto è rivolto ad investitori con una conoscenza almeno di livello base degli strumenti finanziari e un orizzonte di investimento e una tolleranza al rischio coerente con quanto rappresentato nella sezione "Indicatore di rischio" del KID del/i Fondo/i selezionato/i. Il prodotto non è indicato per gli investitori che non</p>	

possono tollerare perdite rispetto ai premi investiti. Il prodotto dovrebbe essere sottoscritto e mantenuto all'interno di un portafoglio di investimenti diversificati.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni indicate nel KID, è necessario considerare le voci di costo indicate qui di seguito:

Tabella sui costi per riscatto

La Compagnia non applica alcun costo in relazione all'esercizio del diritto di riscatto totale o parziale dal parte dell'Investitore-Contraente.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il prodotto non prevede opzioni di conversione in rendita del capitale maturato a valere sul contratto.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Per ogni modifica delle modalità di investimento del capitale maturato (*c.d. switch*) la Compagnia trattiene dall'importo oggetto dello *switch*, a titolo di rimborso spese, la somma di Euro 70,58. Tale somma potrà essere aggiornata periodicamente sulla base delle variazioni intervenute nell'indice ISTAT (base anno 2018) dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Costi di intermediazione

Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia.

In caso di Piano con Premio Unico: 59%

In caso di Piano di Premi Programmati: 60%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario

Poiché il valore delle quote in cui possono essere investite le disponibilità dell'Investitore-Contraente dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. Il rischio e il rendimento dell'investimento variano in funzione delle diverse opzioni di investimento sottostanti. I dettagli relativi alle opzioni di investimento disponibili sono forniti nell'Allegato del Documento contenente le informazioni chiave.

Per effetto della sottoscrizione, l'Investitore-Contraente risulta esposto, tra gli altri, ai rischi indicati qui di seguito.

Rischio di prezzo. E' il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull'andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico). I Fondi Interni investono in Hedge Fund che sono generalmente considerati investimenti a maggiore rischio rispetto ai fondi tradizionali, ma puntano a realizzare rendimenti interessanti a prescindere dalle condizioni prevalenti di mercato.

Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito. Il Fondo Interno investe anche in titoli privi di rating o con un rating notevolmente inferiore all'*investment grade* secondo un'agenzia internazionale di rating riconosciuta universalmente.

Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso all'eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l'Ente negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i.

Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base ad una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.

Altri fattori di rischio. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'Investitore-Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico/finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

In caso di insolvenza di Mediolanum International Life dac gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. E' comunque possibile che in conseguenza dell'insolvenza di Mediolanum International Life dac il contraente/beneficiario possa perdere il valore dell'investimento. Non c'è alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>Alle competenti Autorità: IVASS, e CENTRAL BANK OF IRELAND</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, a mezzo raccomandata a/r ovvero via Fax al numero: 06.42.133.206 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it; Per ulteriori questioni, è possibile rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti e, in particolare, all'Autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia: Central Bank of Ireland, P.O. BOX 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In alternativa alla mediazione ci si potrà rivolgere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Investitori-Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori-Contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.</p> <p><u>Imposta sui premi</u> I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.</p> <p><u>Tassazione delle somme assicurate</u> Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:</p>
--	---

Prestazione in forma capitale

I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% mentre sui proventi maturati successivamente nella misura del 26%. Tali proventi saranno rispettivamente computati nella misura del 62,5% e del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. *white list* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.

Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (dalla Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto.

Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Imposta di bollo

L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro).

L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

Al riguardo l'Irlanda ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo "Modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le Istituzioni Finanziarie ("FIs") residenti in Irlanda sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Irlanda, sono tenute a comunicare annualmente al "Irish Revenue" i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché, relativamente al 2015 e 2016, i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Irlanda con la Statutory Instrument ("S.I.") n.583 del 2015.

<p>La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione informazioni come il nominativo, l'indirizzo, il Codice Fiscale, data di nascita, conto corrente, ed estratto conto. La regolamentazione richiede anche una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti.</p> <p>L'Investitore-Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale. La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Irish Revenue i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Irlanda e US.</p> <p>Successivamente l'Irish Revenue provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Irish Revenue riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti irlandesi che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.</p>

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO